

2 CFU scienza delle Finanze anno 2013/14
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(IRPEF)

di Michela Mantovani

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata dal titolo I del D.P.R. n.917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

1 - Presupposto

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie (di cui al successivo punto n.5) indicate nell'art.6 del D.P.R. n.917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

2 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le **persone fisiche**, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per queste ultime è imponibile solo il reddito prodotto in Italia, mentre per quelle residenti in Italia sono imponibili i redditi ovunque prodotti (principio della "worldwide taxation").

Per evitare la doppia tassazione del reddito (sia nel Paese in cui è prodotto che nel Paese di residenza del percettore) si applicano le norme relative al credito per imposte pagate all'estero e le ulteriori disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e i principali Stati esteri.

Ai fini fiscali sono considerati residenti:

- i soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta (183 gg in un anno - 184 gg se anno bisestile - anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno)
- i soggetti non iscritti nelle anagrafi della popolazione residente che hanno in Italia il domicilio (sede principale di affari e interessi) per la maggior parte del periodo di imposta
- i soggetti non iscritti nelle anagrafi della popolazione residente che hanno in Italia la residenza (dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta
- salvo prova contraria, i soggetti che, sebbene emigrati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (paradisi fiscali), abbiano mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (presunzione di residenza).

3 - caratteristiche dell'imposta

L'IRPEF è un'imposta:

- **personale**, perché colpisce in modo autonomo i redditi di ciascun contribuente (senza, pertanto, aggravare l'imposizione quando lo stesso contribuente appartiene a un nucleo familiare in cui affluiscono più redditi che non si cumulano tra loro ai fini della progressività per scaglioni) ed anche perché tiene conto di circostanze estranee alla produzione delle diverse categorie di reddito (quali particolari tipologie di spese sostenute e carichi di famiglia) che determinano deduzioni dal reddito complessivo e detrazioni dall'imposta lorda.

- **progressiva per scaglioni**, perchè il prelievo cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere del reddito imponibile tramite un sistema di aliquote crescenti applicate al reddito imponibile suddiviso in scaglioni, come riportato nella tabella che segue:

scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000,00	23%
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	27%
oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	38%
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	41%
oltre € 75.000,00	43%

4 - reddito complessivo netto (reddito imponibile)

L'imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola sul reddito complessivo netto del contribuente, così determinato:

REDDITO COMPLESSIVO NETTO

SOMMA DEI VARI REDDITI DI CATEGORIA (art.6)	-	ONERI DEDUCIBILI (art.10)	-	QUOTA ESENTE (art.11)
	(meno)		(meno)	

Sul reddito complessivo netto così calcolato si applicano le aliquote progressive di cui al precedente punto 3

5 - redditi di categoria (art.6 TUIR)

- redditi fondiari (derivanti dallo sfruttamento economico dei terreni e dei fabbricati)
- redditi di capitale (derivanti dall'impiego di capitale finanziari: interessi; dividendi; ecc...)
- redditi di lavoro dipendente (o pensione) e assimilati (derivanti da rapporti aventi per oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze o sotto la direzione di altri)
- redditi di lavoro autonomo (derivanti dall'esercizio di un'arte o di una professione)
- redditi di impresa (derivanti dall'esercizio di imprese commerciali)
- redditi diversi (categoria residuale all'interno della quale confluiscono i redditi imponibili non compresi nelle precedenti categorie)

6 - oneri deducibili (art.10 TUIR)

Il contribuente può dedurre dal reddito complessivo lordo (somma dei vari redditi di categoria) una serie di spese sostenute nel periodo d'imposta e definite oneri deducibili (o deduzioni dal reddito) che costituiscono un aspetto della personalità dell'irpef.

Alcuni esempi sono:

- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge;
- i contributi per addetti ai servizi domestici e familiari;
- le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- le spese mediche e di assistenza per disabili;
- i contributi volontari per la previdenza complementare;
- la rendita catastale dell'abitazione principale

Oneri deducibili e oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. I primi sono alcune voci di spesa effettuate nel corso dell'anno, che possono essere tolti dall'importo del reddito complessivo denunciato e che viene pertanto ridotto. Gli oneri detraibili sono invece quelli che si possono detrarre dall'imposta da pagare, una volta che è stata calcolata.

Considerato che gli oneri deducibili abbattano il reddito complessivo lordo, il maggior risparmio d'imposta verrà realizzato dai contribuenti con aliquote più elevate, mentre coloro che scontano un'aliquota più bassa, riceveranno, a parità di oneri deducibili, un beneficio inferiore.

L'imputazione degli oneri deducibili al periodo di imposta segue il **principio di cassa** nel senso che gli oneri stessi potranno essere dedotti soltanto nell'anno in cui sono stati **effettivamente sostenuti**

7 - quota esente (art.11, c.2 e 2-bis TUIR)

l'imposta non è dovuta se:

- alla formazione del reddito complessivo lordo concorrono solo redditi di pensione non superiori a € 7.500,00, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- alla formazione del reddito complessivo lordo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a € 500,00

8 - dal reddito complessivo netto all'imposta netta

Una volta operate le deduzioni, alla base imponibile (reddito complessivo netto) viene applicata la scala di aliquote secondo lo schema di progressività per scaglioni di cui al precedente punto 3. Il reddito del soggetto passivo viene diviso in scaglioni e su ogni scaglione viene applicata un'aliquota d'imposta crescente al crescere dello scaglione.

Dall'imposta lorda così determinata si sottraggono tre tipologie di detrazioni:

- **per carichi di famiglia – art.12 TUIR** (coniuge, figli e altri familiari a carico);
- **a favore di alcune tipologie di redditi – art.13 TUIR** (lavoro dipendente, assimilati e pensione; lavoro autonomo; impresa; assegni periodici; alcuni redditi diversi)
- **per oneri – art.15, 16 e 16-bis TUIR** (spese mediche; interessi passivi su mutuo contratto per acquisto di abitazione principale; spese assicurazione vita; spese funebri; spese istruzione; spese recupero patrimonio edilizio; spese risparmio energetico; spese per contratti di locazione; ecc...)

REDDITO COMPLESSIVO NETTO	X		
ALIQUOTE PROGRESSIVE	=		

IMPOSTA LORDA	-	DETRAZIONI (artt.12,13,15,16,16-bis)	=
			IMPOSTA NETTA

9 - dall'imposta netta alla determinazione del debito/credito di imposta a conguaglio

Dall'imposta netta vanno sottratti i crediti di imposta e le ritenute d'acconto subite e si determina la **differenza** che potrà essere a debito o a credito del contribuente.

Se l'importo della differenza sarà positivo (a debito del contribuente) costituirà:

- la base imponibile per calcolare gli acconti dovuti per l'anno successivo (col metodo storico)
- il saldo irpef da versare per l'anno corrente previa detrazione degli eventuali acconti versati (con metodo storico o previsionale) per l'anno corrente medesimo

Se l'importo della differenza sarà negativo (a credito del contribuente):

- non si renderanno dovuti acconti per l'anno successivo
- costituirà, sommato agli eventuali acconti versati (con metodo storico o previsionale) per l'anno corrente, un credito di imposta del contribuente nei confronti dell'Erario che potrà essere richiesto a rimborso, compensato con il pagamento di altri tributi o riportato all'anno successivo.

IMPOSTA NETTA	-			
CREDITI DI IMPOSTA	-			
RITENUTE	=			

DIFFERENZA (+/-)	-	VERSAMENTI ACCONTO	=	DEBITO/CREDITO IRPEF

Alcuni esempi di crediti di imposta:

- per imposte pagate su redditi prodotti all'estero
- per detrazioni incapienti
- per abitazione principale sisma Abruzzo
- per altri immobili sisma Abruzzo

Alcuni esempi di ritenute subite:

- su redditi di lavoro dipendente (operate dal datore di lavoro e certificate dal CUD)
- su redditi di lavoro autonomo (operate all'atto del pagamento di parcelle di liberi professionisti e attestate da apposita certificazione rilasciata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i compensi)
- su redditi diversi (operate all'atto del pagamento di collaborazioni occasionali e attestate da apposita certificazione rilasciata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i compensi)

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

I redditi soggetti a tassazione separata sono redditi percepiti una tantum o, comunque, non periodicamente, che derivano, generalmente, da fatti economici a formazione pluriennale.

Per tale motivo non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto percettore evitando un prelievo fiscale troppo oneroso.

La tassazione separata costituisce, quindi, un correttivo al principio del reddito complessivo che è alla base della determinazione dell'imposta personale (IRPEF).

I redditi a tassazione separata sono elencati tassativamente nell'art. 17, nell'art. 7 comma 3, nell'art. 17 e nell'art. 19 del TUIR e si possono suddividere in quattro categorie principali:

- redditi percepiti dagli eredi per beni o attività del defunto

- imposte ed oneri rimborsati
- plusvalenze da cessioni immobiliari
- arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattamento di fine rapporto ereditati a formazione pluriennale.

I redditi in esame:

- possono essere conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori; quindi, tale modalità di calcolo non è prevista per i redditi percepiti da società di persone e da soggetti IRES
- non concorrono a formare il reddito complessivo
- acquistano rilievo al momento della loro percezione (**criterio di cassa**).

E' possibile definire una regola generale applicabile alla maggior parte dei redditi soggetti a tassazione separata **ad esclusione del TFR e indennità equipollenti**.

In linea di massima si applica l'aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento; a tal fine è necessario individuare correttamente:

- il periodo d'imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposizione
- il periodo d'imposta a cui fare riferimento per individuare il biennio
- l'aliquota media calcolata sui redditi del biennio di riferimento.

Per ottenere l'aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.

In questo modo si ottiene la media annuale del reddito del biennio.

Sul reddito medio si calcola l'Irpef in base alle aliquote vigenti e quindi l'incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio.

Tale percentuale corrisponde all'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata.

Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno.

Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l'aliquota Irpef più bassa.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA` (IRES)

L'imposta sul reddito delle società (IRES) ha sostituito l'irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche) ed è disciplinata dal titolo II del D.P.R. n.917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

E' un'imposta che si configura con caratteri di personalità molto più sfumati rispetto all'Irpef e che colpisce con **aliquota proporzionale (non progressiva)** – attualmente pari al **27,0%** - la capacità contributiva totale delle società, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati.

Il presupposto dell'imposta (come per l'Irpef) è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art.6 del Tuir (vedasi punto 5 della parte relativa all'Irpef) ed anche i criteri di territorialità sono gli stessi dell'Irpef.

Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, come risulta per legge o dall'atto costitutivo (art.76 Tuir). In particolare se la durata dell'esercizio o del periodo non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o lo è in misura pari o superiore a due anni, il periodo di imposta si intende costituito dall'anno solare (art.76, c.2 Tuir).

Sono soggetti passivi dell'IRES (art.73 Tuir) :

- a) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società europee e le società cooperative europee, le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato
- b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato
- d) Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

Alcuni esempi di enti non commerciali:

- associazioni
- ONLUS
- congregazioni
- fondazioni
- comitati

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato

Ciò evidenzia tre aspetti fondamentali per considerare una società residente nello stato italiano :

- la **sede legale** che deve risultare dall'atto costitutivo o dall'originario statuto
- la **sede dell'amministrazione** (luogo ove hanno svolgimento le attività amministrative e di direzione);
- l'**oggetto principale della propria** attività (che è il luogo in cui l'attività è effettivamente esercitata da un soggetto diverso dalle persone fisiche).

Pertanto per stabilire la residenza fiscale di una società formalmente all'estero basta che si localizzi in Italia anche solo uno dei tre elementi citati.

In base al principio del "worldwide taxation" i soggetti residenti vengono tassati per i redditi ovunque prodotti nel mondo e i soggetti non residenti solo per i redditi prodotti in Italia

REGIME ORDINARIO REDDITO D'IMPRESA

(dal risultato di esercizio civilistico alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES)

la determinazione del reddito d'impresa ai fini della tassazione prende le mosse dal bilancio d'esercizio

- il risultato civilistico (utile o perdita) è, tuttavia, sottoposto ad una serie di aggiustamenti che incidono sulla formazione della base imponibile
- tali aggiustamenti prendono il nome di "variazioni" in aumento o in diminuzione dell'imponibile rispetto al risultato di bilancio

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- **Costi imputati a conto economico, ma non deducibili**

- Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- **Costi non imputati a conto economico, ma deducibili fiscalmente**
- **Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili fiscalmente**

Alcuni esempi di variazioni fiscali:

Ammortamenti

Il legislatore fiscale fissa le percentuali di ammortamento delle varie immobilizzazioni. Se sono stati contabilizzati ammortamenti in misura superiore a quella fiscalmente ammessa, l'eccedenza risulta indeducibile e si avrà una variazione fiscale in aumento. Se sono inferiori non si ha nessuna variazione.

Plusvalenze

Le plusvalenze indicano la differenza positiva tra il valore che un bene ha in un determinato momento e il costo di acquisizione del medesimo. La normativa fiscale prevede che le plusvalenze possano essere trattate per un massimo di 5 anni. Quindi se ipotizziamo che una plusvalenza di 40000 euro viene ripartita in 5 esercizi faremo:

- dividiamo l'importo della plusvalenza (40000) per 5 e otteniamo 8000.
- sottraiamo (variazione in diminuzione) l'importo totale della plusvalenza all'utile lordo.
- sommiamo (variazione in aumento) la quota dell'esercizio (8000).

Interessi

La differenza fra interessi passivi e attivi ha dei limiti di detraibilità imposti dal legislatore fiscale (per evitare che le imprese ritengano conveniente indebitarsi). La parte deducibile si calcola togliendo al reddito operativo lordo (A-B) i canoni di leasing e gli ammortamenti. Da questo importo si calcola il 30% : questo è l'ammontare massimo della detraibilità. Se la differenza fra gli interessi passivi e attivi è maggiore si fa una variazione in aumento sull'utile lordo.

Accantonamenti

Gli accantonamenti a fondi hanno un limite massimo pari al 5% dei crediti (cambiali, crediti v/clienti ecc.). Se non ho raggiunto il 5% posso fare un accantonamento pari allo 0,50%. Civilmente non ci sono limiti.

Compensi agli amministratori

I compensi agli amministratori sono deducibili per cassa, cioè con riferimento al periodo dell'imposta in cui sono pagati, e non per competenza. Questo perché l'impresa potrebbe imputare agli amministratori un costo maggiore per ridurre la base imponibile (le politiche di bilancio sono vietate).

Riassumendo, quindi, la determinazione del reddito d'impresa ordinario passa attraverso le seguenti fasi:

- A) quantificazione dell'utile o della perdita sulla base delle regole dettate dal codice civile
- B) assumere i singoli fatti di gestione nonché le valutazioni di fine esercizio al fine di verificare quali fatti e quali valutazioni trovano nella norma tributaria una specifica regolamentazione
- C) verificare se vi sia o meno coincidenza tra le valutazioni civilistiche e quelle tributarie e, quindi, provvedere a rettificare **in sede di dichiarazione dei redditi** il risultato di esercizio apportando tante variazioni in aumento quanti sono i componenti di reddito per i quali l'applicazione delle norme tributarie si traduce nella emersione di un maggior reddito; e tante variazioni in diminuzione quanti sono i componenti di reddito per i quali l'applicazione della norma tributaria si risolve nell'accertamento di un minor reddito

ESEMPIO DETERMINAZIONE IRES

bilancio civile

risultato netto della gestione ordinaria	500
risultato netto della gestione finanziaria	40
risultato netto della gestione straordinaria	10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	550

Partendo dal risultato civile ... in sede di dichiarazione dei redditi ... in apposito quadro relativo alla determinazione del reddito imponibile ... si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione

dichiarazione dei redditi modello unico

risultato civile d'esercizio	550
variazioni fiscali in aumento	100
variazioni fiscali in diminuzione	-50
REDDITO IMPONIBILE	600

Ires dovuta = 27,50% di 600 (reddito imponibile) = **165**

bilancio civile

risultato netto della gestione ordinaria	500
risultato netto della gestione finanziaria	40
risultato netto della gestione straordinaria	10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	550
Imposte d'esercizio - IRES	165
RISULTATO NETTO IMPOSTE	385

Prima della determinazione dell'Ires ... sempre in sede di dichiarazione dei redditi modello unico ... dal reddito imponibile (post variazioni in aumento e in diminuzione) potranno essere detratte eventuali perdite relative ad esercizi precedenti.

In seguito alle modifiche apportate dal DL 98/2011 (convertito in L.111/2011) le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Riprendendo il nostro esempio ed ipotizzando una perdita pregressa di 30

dichiarazione dei redditi modello unico

risultato civile d'esercizio	550	
variazioni fiscali in aumento	100	
variazioni fiscali in diminuzione	-50	
Risultato prima delle imposte	600	
Perdita pregressa (80% di 600 = 480 > 30)	30	(interamente capiente)
Reddito imponibile	570	

Ires dovuta = 27,50% di 570 (reddito imponibile) = **157**

bilancio civile

risultato netto della gestione ordinaria	500
risultato netto della gestione finanziaria	40
risultato netto della gestione straordinaria	10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	550
Imposte d'esercizio - IRES	157
RISULTATO NETTO IMPOSTE	393

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Caratteristica dell'imposta, che la rende particolarmente odiosa alle imprese (ed agli altri soggetti passivi), è che trattasi di un'imposta che colpisce il costo di lavoro dipendente e assimilato e gli oneri finanziari.

Paradossalmente saranno più colpiti i soggetti con maggiore forza lavoro alle proprie dipendenze e maggiormente indebitati e che, pur avendo un bilancio in perdita, dovranno pagare l'irap per effetto della non deducibilità dei costi della mano d'opera e degli interessi passivi.

Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi.

L'aliquota dell'IRAP è stata fissata nella misura ordinaria del 3,90% ma incide mediamente per il 4,2% e, in alcune regioni, potrebbe arrivare ad aliquote maggiori (Es. Calabria e Lazio 4,92%)

CUNEO FISCALE

Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra quanto un dipendente costa all'azienda e quanto lo stesso lavoratore incassa al netto con la busta paga. Viene considerato il migliore indicatore della debolezza e della bassa competitività del made in Italy rispetto ai propri concorrenti internazionali. Nel nostro Paese infatti tale differenziale è molto alto (il costo del lavoro è più del doppio del netto in busta)